



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO GUARDIA COSTIERA RIPOSTO

ORDINANZA N. 06/2014

Approvazione del piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico nel porto di Riposto

Il Capo del Circondario Marittimo di Riposto e Comandante del porto di Riposto :

- VISTO:** il Decreto Legislativo n. 152/2006, “Attuazione delle Direttive 1/156/CEE sui rifiuti, 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi” e successive modificazioni come modificato da D. Lgs. 152/2006;
- VISTA:** la Direttiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa agli impianti portuali di raccolta rifiuti prodotti dalle navi;
- VISTO:** il Decreto Legislativo del 24/06/2003, n. 182, recante “Attuazione della direttiva 200/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico”;
- VISTO:** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 17.11.2005, n. 269 “Regolamento attuativo degli artt. 31 e 33 del D. Lgs 5 febbraio 1997 n.22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate”;
- VISTO:** il D.P.R. n.691 del 23.08.1982 recante “Attuazione della direttiva CEE N.75/439 relativa alla eliminazione degli oli usati”, con il quale è stato istituito il Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati;
- VISTO:** l'art.9-quinquies della Legge n.475 del 09.11.1988, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1988, n.397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali, con la quale è stato istituito il “Consorzio Obbligatorio delle Batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi”, così come riformulato dall'art. 235 del D. Lgs 152/2006;
- VISTO:** il Decreto Legislativo n. 95 del 27.01.1992, recante “Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati”;

- VISTO:** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 406 in data 28.04.1998, recante "Norme di attuazione di direttive dell'Unione Europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese, che effettuano la gestione dei rifiuti";
- VISTA:** la Circolare n. UL/2004/1825, in data 09.03.2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, in materia di "Normativa riguardante le acque di lavaggio e di sentina, di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.182. Chiarimenti ed applicazioni delle modifiche introdotte con Legge n.47 in data 27.02.2004";
- VISTO:** il Decreto del Ministero della Sanità in data 22.05.2001, recante "Misure relative alla gestione ed alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo dei mezzi che effettuano tragitti internazionali";
- VISTO:** il D.P.R. 15 luglio 2003, n.254 in materia di "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art.24 della legge 31.07.2002, n.179;
- VISTO:** il Decreto del Ministero dei trasporti e della Navigazione n.432, in data 19.04.2000, quale "Regolamento di recepimento della direttiva 95/21/CE relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e lavoro a bordo, come modificata dalle direttive 98/25/CE, 98/42/CE e 99/97/CE";
- VISTA:** la legge n.84 in data 28.01.1994, recante disposizioni sul riordino della legislazione in materia portuale;
- VISTO:** il Decreto Ministeriale in data 14.11.1994, in materia di identificazione di servizi di interesse generale nei porti da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale;
- RITENUTO:** necessario rivedere ed aggiornare l'ordinanza n. 27/2009 emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto in data 14/07/2009, considerato che le condizioni per le quali è stato attuato il piano di raccolta e gestione dei rifiuti del porto di Riposto non sono state mutate nel triennio 2010/2013;
- VISTI:** gli artt. 17, 30, 68, 71 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 60, e 77 del relativo Regolamento di Esecuzione;

O R D I N A

Articolo 1 (approvazione del piano)

1. È approvato il Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico nel porto di Riposto allegato alla presente ordinanza e che di essa è parte integrante.

2. Il Piano in parola sarà reso esecutivo con ulteriore ordinanza che sarà emessa successivamente all'affidamento in concessione, mediante gara ad evidenza pubblica, del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti per il porto di Riposto.
3. L'Ordinanza n° 27/2009 è abrogata.
4. Il presente piano sarà aggiornato almeno ogni tre anni, come previsto dall'art. 5.6 del D.L.vo 182/2003 e, comunque, in presenza di significativi cambiamenti operativi e/o esigenze del porto e dei servizi.

Articolo 2 (disposizioni)

La presente ordinanza entra in vigore a conclusione di idonea pubblicità che avverrà mediante affissione all'albo e pubblicazione integrale sul sito internet di questa Autorità Marittima, all'indirizzo www.guardiacostiera.it/riposto, nonché pubblicazione all'albo della locale Amministrazione Civica, presso i principali luoghi di ritrovo ubicati nel porto, diffusione di apposito comunicato stampa e trasmissione a tutti gli Uffici Marittimi della Regione per la pubblicazione presso i rispettivi albi.

Articolo 3 (Procedure per la segnalazione di inadeguatezze del piano)

L'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto monitorerà, sulla scorta dei dati ricevuti dai gestori, l'adeguatezza del piano e degli impianti.

Ogni gestore dovrà comunicare, con cadenza annuale, il numero dei servizi erogati per tipologia di nave e di rifiuto ed il relativo quantitativo ritirato, allegando copia della dichiarazione MUD. L'utenza dovrà segnalare all'Ufficio eventuali anomalie, disservizi, incidenti e reclami inerenti alle modalità di espletamento dei servizi che verranno inseriti in apposita banca dati.

L'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto, responsabile dell'attuazione del presente Piano convocherà semestralmente conferenza di servizi con i rappresentanti degli utenti, degli impianti portuali di raccolta, al fine di verificare l'adeguatezza del piano di gestione, mettere in essere eventuali interventi migliorativi ed apportare, se necessario, adeguamenti e/o modifiche al piano di gestione delle emergenze, che verrà pubblicizzato a tutte le parti interessate.

Articolo 4 (Sanzioni)

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza e qualora il fatto non costituisca più grave reato, a carico dei contravventori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla Parte IV - Titolo VI – del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e art.13 comma 2, 3, 4 del D. Lgs n.182/2003 e/o artt.1166 e 1174 Cod. Nav. ovvero, laddove si ravvisi responsabilità penale, si procederà ai sensi degli articoli 256, 257 e seguenti della Legge 152/2006.

Riposto, 12 marzo 2014

f.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Mario Orazio PENNISI



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO RIPOSTO

PIANO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI DEL PORTO DI RIPOSTO



PIANO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI
- PORTO DI RIPOSTO -

1.0 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

2.0 DEFINIZIONI

3.0 CAMPO DI APPLICAZIONE

4.0 ESCLUSIONI

5.0 DIVIETI

6.0 DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DELLO SCALO

7.0 PIANO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PER IL PORTO DI RIPOSTO

7.1 DATI STATISTICI – CALCOLO DELLA DOMANDA DEL SERVIZIO

7.2 ANALISI DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI IMBARCAZIONI

7.3 RIEPILOGO QUANTITÀ E TIPOLOGIA RIFIUTI

8.0 ADEMPIMENTI

8.1 OBBLIGHI DI NOTIFICA

8.2 TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

8.3 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI A BORDO

8.4 CONFEZIONAMENTO DEI RIFIUTI

8.5 COMPARTIMENTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI

8.6 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLA NAVE

8.7 CONFERIMENTO DEI RESIDUI DEL CARICO E RIFIUTI PRODOTTI DALLA NAVE (ACQUE DI SENTINA)

8.8 CONFERIMENTO DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI PRODOTTI DA UNITÀ DA PESCA E DA DIPORTO

8.9 REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO

8.10 DITTA INCARICATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI

8.11 OBBLIGHI PER LA DITTA INCARICATA DEL SERVIZIO

8.12 COMUNICAZIONI PER IL CATASTO DEI RIFIUTI E REGISTRI DI CARICO E SCARICO

8.13 PERSONALE E MEZZI PER LA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI

9.0 DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA

9.1 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

9.2 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

9.3 CODICI RIFIUTI

9.4 CARATTERISTICHE DELLE ISOLE ECOLOGICHE

9.5 RESIDUI DEL CARICO

10.0 PRETRATTAMENTO DEI RIFIUTI

10.1 DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI PROCEDIMENTI DI PRETRATTAMENTO EFFETTUATI NELL'AMBITO PORTUALE.

10.2 PROCEDURE DI SMALTIMENTO

11.0 INDICATORI DI GESTIONE

11.1 VOLUMI DI TRAFFICO MARITTIMO

11.2 CARICHI DI LAVORO

12.0 REGISTRAZIONE

12.1 REGISTRO DI CARICO E SCARICO

13.0 INIZIATIVE DI PROMOZIONE ED INFORMAZIONE

14.0 PROCEDURE PER SEGNALAZIONE DI EVENTUALI INADEGUATEZZE

15.0 ANALISI DEI COSTI DI GESTIONE

16.0 ASPETTI TARIFFARI

17.0 INFORMAZIONI AGLI UTENTI

18.0 FORMULARI

19.0 CONSULTAZIONI PERMANENTI

20.0 CONTROLLI ED ISPEZIONI

1.0 NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- Convenzione MARPOL 73/78;
- Regolamento CEE n.2913/92 del 12.10.1992;
- Decreto Legislativo n. 152/06
- Decreto Legislativo n.182 del 24.06.2003, come modificato dalla Legge 27.02.2004, n.47;
- Nota n.80/047191 in data 30 luglio 2003 – *“Attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico”* – del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comando Generale delle Capitanerie di Porto;
- Nota RAM/2306/C/2003 in data 4 settembre 2003 – *“Prevenzione delle scarico a mare dei residui del carico attraverso l'applicazione del D,Lgs n.182 del 24 giugno 2003. Impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi”* – del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- Nota RAM/0675/c/2004 in data 9 marzo 2004 *“Il Decreto Legislativo n.182 in data 24 giugno 2003. Chiarimenti ed applicazioni delle modifiche introdotte con la legge 27.02.2004, n.47 – CIRCOLARE”* – del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto.
- Dp RAM/5413/2/2008 in data 03/11/2008 recante indicazioni sulle modalità di redazione dei piani di raccolta e gestione rifiuti di cui al D. Lgs. 182/2003

2.0 DEFINIZIONI

Rinviando per quanto non espressamente richiamato alle disposizioni generali di cui alla normativa nazionale, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., si intende per:

1. **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D. Lgs. 152/2006 e del D. Lgs. 182/2003 e di cui il comandante della nave si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D. Lgs. 182/2003;
2. **gestione**: raccolta, trasporto, recupero o smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
3. **gestore portuale**: impresa (o associazione d'imprese) selezionata con procedura ad evidenza pubblica titolare della concessione del servizio di gestione dei rifiuti provenienti dalle navi ovvero ditta municipalizzata qualora fosse giuridicamente attuabile l'affidamento del servizio tramite convenzione con il Comune di Riposto.
4. **impianto portuale di raccolta**: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all'interno del porto dove, prima del loro avvio a recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico;
5. **raccolta**: operazione di prelievo, cernita e raggruppamento dei rifiuti da bordo delle navi per il loro trasporto;
6. **trasporto**: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dalla nave alla successiva fase di gestione dei rifiuti (deposito temporaneo, impianto di autoclavaggio, avvio al recupero o allo smaltimento in discarica)
7. **deposito temporaneo**: raggruppamento temporaneo dei rifiuti conferiti dal produttore alle condizioni di cui all'art. 183 lett. M del D.Lgs. 152/06;
8. **messa in riserva**: un insieme di operazioni, rientrante nella definizione di stoccaggio, che costituiscono attività di recupero di rifiuti, individuate dal codice R13 dell'allegato C del D.Lgs 152/06;
9. **smaltimento**: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del D.lgs. 152/2006;

10. **produttore:**

- il comandante della nave o galleggiante così come individuate dal vigente Codice della Navigazione approvato con R.D. 327/1942;
- il capo barca delle unità da pesca;
- il conduttore delle unità da diporto;
- il comandante delle unità da diporto anche se adibite al noleggio ai sensi del D.M. 121/2005;
- conduttore delle unità da diporto adibite al noleggio ai sensi della L. 647/1996;

11. **detentore:** il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;

12. **MARPOL 73/78:** Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento marino causato da navi, stipulata a Londra il 2 novembre 1973 come modificata dal protocollo del 1978 e successivi emendamenti, in vigore nell'Unione Europea alla data del 27 novembre 2000 e ratificata con legge 29 settembre 1980 n.662.

3.0 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente piano si applica:

- a) alle navi, compresi i pescherecci e le unità da diporto, italiane e non, che fanno scalo o che operano nel porto di Riposto;
- b) agli equipaggi, ai passeggeri ed alle persone a qualsiasi titolo presenti a bordo delle navi di cui al precedente punto a);
- c) ai responsabili ed al personale delle Ditte che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti originati dalle unità di cui al precedente punto a).

4.0 ESCLUSIONI

È esclusa dalla disciplina di cui alle presenti norme la gestione di:

- materiali comunque provenienti da fondali marini, compresi quelli portuali, ovvero da specchi acquei salmastri, nonché costituenti apporti fluviali o della terraferma;
- rifiuti originati da attività umane e da cicli naturali di terraferma;

- parti meccaniche, accumulatori e materiali provenienti dalle navi e diretti presso cantieri o officine per verificarne l'efficienza ovvero ripristinarne il funzionamento.

Dall'applicazione delle norme di cui al presente piano sono escluse le unità in costruzione ovvero in fase di allestimento presso i cantieri navali ovvero le unità per cui siano in corso interventi di riparazione e/o manutenzione da parte di cantieri navali e/o officine meccaniche ubicati nel porto di Riposto. In tali casi i responsabili dei citati cantieri e/o officine provvederanno al conferimento, trasporto o smaltimento dei rifiuti ai sensi della vigente normativa applicabile al ciclo di produzione.

Sono inoltre escluse le navi militari, da guerra ed ausiliarie e le altre navi possedute dallo Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali.

5.0 DIVIETI

Ferme restando le disposizioni in materia di scarico in mare di rifiuti da navi, previste dalla Convenzione Internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi (MARPOL 73- 78), nell'ambito delle acque adiacenti al porto oggetto del presente regolamento e, più in generale nell'ambito delle acque del Circondario Marittimo di Riposto è vietato a tutte le navi scaricare in mare rifiuti.

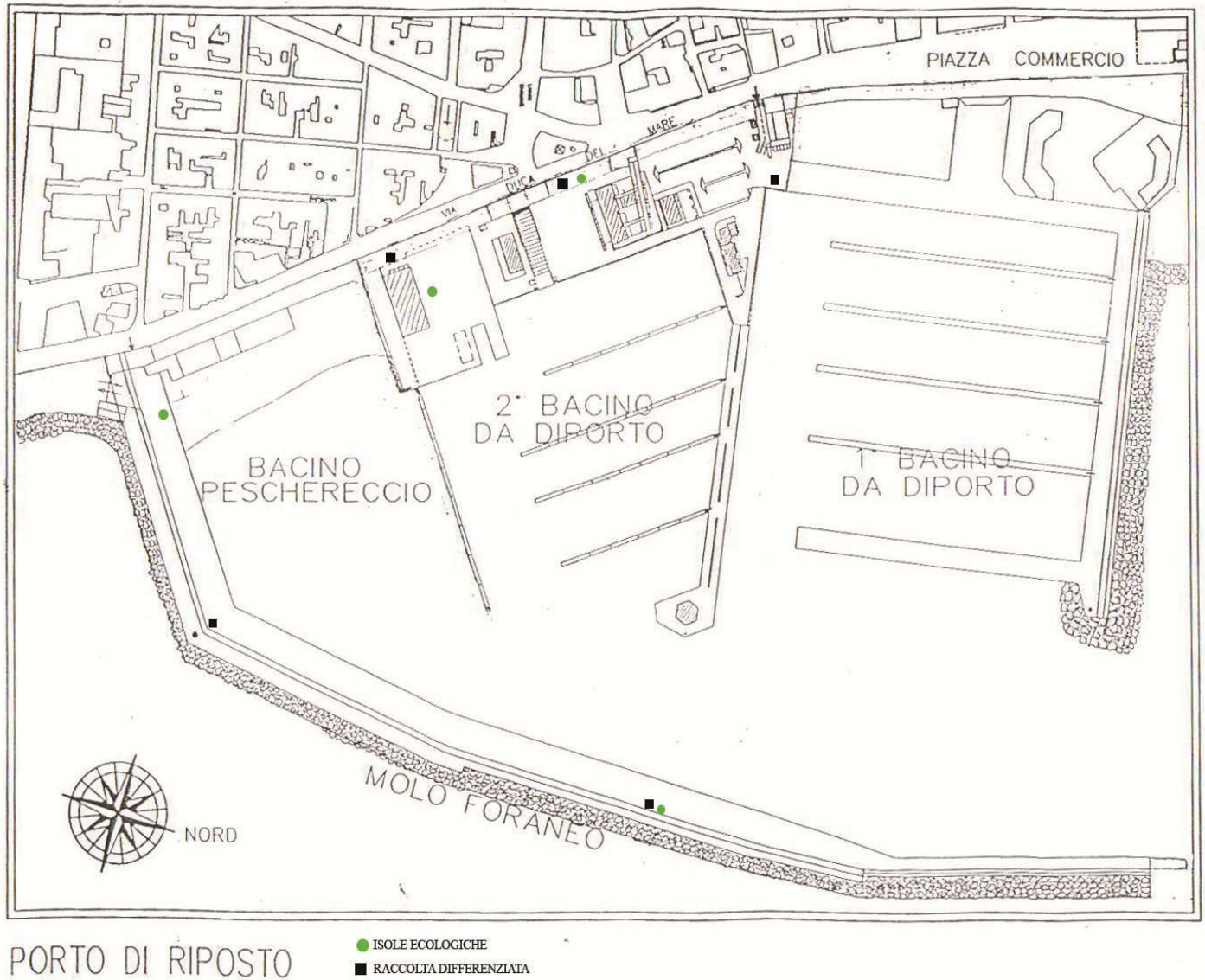
Nelle aree demaniali portuali è vietato l'abbandono, il deposito e l'immissione incontrollata di rifiuti, sia allo stato liquido che solido.

È vietato introdurre nei cassonetti e/o contenitori materiali e/o sostanze di diversa tipologia rispetto a quelli per cui gli stessi risultano destinati.

È fatto altresì divieto di procedere all'eliminazione dei rifiuti mediante incenerimento.

6.0 DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DELLO SCALO

Pianta del bacino portuale con l'indicazione delle aree portuali riservate alla locazione degli impianti di raccolta.



7.0 PIANO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER IL PORTO DI RIPOSTO.

Il presente piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico per il porto di Riposto è redatto ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n.182 e demanda ad altri strumenti amministrativi la definizione di elementi tecnico-

normativi soggetti a veloci aggiornamenti (es. bando di gara e capitolato del servizio, regolamento locale, Ordinanze tariffarie etc.).

Deve premettersi che il porto di Riposto è interessato esclusivamente da traffico marittimo peschereccio e diportistico, mentre non vi approdano più unità commerciali. Pertanto il traffico commerciale, pur non essendo teoricamente escluso nel porto, è di entità del tutto trascurabile sotto il profilo statistico. Tale situazione impone una impostazione del presente piano e conseguentemente un dimensionamento del servizio di prelevamento rifiuti proporzionati alle effettive esigenze del porto ed alla tipologia del traffico.

In ogni caso il porto di Riposto non è interessato dal transito di navi chimichiere e petroliere e, non essendo quindi necessario prevedere impianti di ricezione per le sostanze nocive dell'allegato II e III Marpol 73/78, le problematiche gestionali affrontate nel presente piano sono le seguenti:

- 1) Gestione rifiuti flottiglia minore e da pesca;
- 2) Gestione rifiuti naviglio da diporto.

L'attuazione del Piano, tenuto conto delle vigenti disposizioni normative, permette il perseguimento dei seguenti obiettivi:

1. fornitura di un servizio completo alle unità, che preveda tutto il ciclo di gestione dei rifiuti assimilati agli urbani, speciali e pericolosi, di ogni genere e tipo, sia solidi che liquidi;
2. attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti;
3. organizzazione di un servizio che risponda a criteri di facilità di accesso, economia, efficacia ed efficienza, attraverso l'affidamento, previa procedura ad evidenza pubblica, ad un unico soggetto concessionario di comprovata esperienza e dotato delle necessarie risorse umane e materiali;
4. informazioni dettagliate all'utenza portuale sulle modalità di gestione dei rifiuti e sulle relative tariffe.

Per tutto quanto non espressamente contenuto nel presente piano, si rimanda alle vigenti norme in materia di rifiuti ed alle ordinanze emanate dall'Autorità Marittima di Riposto.

Allo scopo di valutare correttamente le dotazioni che dovranno essere previste dal presente Piano in termini di impianti e servizi, si rende necessario individuare i quantitativi dei rifiuti prodotti dalle navi alla luce di dati storici riferiti ad un determinato periodo e operare una stima dello sviluppo futuro nella produzione dei rifiuti.

7.1 DATI STATISTICI – CALCOLO DELLA DOMANDA DEL SERVIZIO

Per individuare in modo analitico il fabbisogno di impianti e servizi è necessario preventivamente calcolare la domanda globale derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni. Si è proceduto quindi ad acquisire i dati storici relativi al quantitativo dei rifiuti.

7.2 ANALISI DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI IMBARCAZIONI

Al fine di conseguire una più precisa individuazione del fabbisogno di impianti/servizi di gestione, si riporta di seguito una stima delle varie tipologie di rifiuti prodotti dalle navi che scalano il porto di Riposto, suddivisa per tipologia di nave:

a) Rifiuti dal naviglio da pesca

Il porto di Riposto è interessato da traffico di unità da pesca provenienti dalle marinerie di S. Maria La Scala, Pozzillo, Acitrezza, Giardini oltre ovviamente di Riposto stesso. Si tratta infatti dell'unica struttura portuale che consente il rifugio in caso di condizioni meteorologiche avverse, nel tratto di costa compreso tra i porti di Messina e Catania.

La presenza di pescherecci è fortemente variabile in funzione delle condizioni del tempo e dei vari periodi stagionali di svolgimento delle battute di pesca. In base ai dati statistici a disposizione dell'ultimo triennio si rileva una presenza media di circa 50 pescherecci, con picchi di 70 circa.

Statisticamente si considera che una unità da pesca adibita alla pesca costiera ravvicinata di circa 100 T.S.L., con motore di 600 HP con 5 persone di equipaggio produce circa:

- 2 kg di scarichi di cucina di bordo e di altri rifiuti assimilabili alla settimana;
- 250 kg di materiale marinaresco (cavi, reti, materiali ferrosi, attrezzatura da pesca etc.) l'anno;
- 13 kg di rifiuti speciali provenienti da manutenzioni di bordo, contenitori vernici etc.), l'anno;
- 400 kg di olii esausti l'anno;
- 20 kg di acque di sentina e di filtri l'anno;
- 1 batteria al piombo ogni due anni.

Un'imbarcazione più piccola di circa 10 T.S.L. con motore da 100 HP con 2 persone imbarcate adibita alla pesca costiera locale produce:

- 100 kg di scarti di materiale marinaresco l'anno;
- 100 kg di olii esausti;
- 1 batteria ogni 3/5 anni.

b) Rifiuti delle unità da diporto

Le unità da diporto ormeggiano attualmente presso strutture in concessione a privati, ed in particolare:

- 1) Marina di Riposto – Porto dell'Etna: Posti barca n° 366
- 2) Boat service : p.b. circa 60
- 3) Pontile Melita Riccardo: p.b. circa 60

7.3 RIEPILOGO QUANTITÀ E TIPOLOGIA RIFIUTI

Sulla base dei dati raccolti e delle informazioni acquisite è possibile ipotizzare la domanda globale di servizi attinenti il conferimento da parte delle navi che scalano il porto di Riposto:

DOCUMENTO PROSPETTICO GESTIONE RIFIUTI VETTORI MARITTIMI

			2012
Unità da diporto	Garbage	MC	9.2
	Oil	MC	2.8
	Rifiuti speciali	TON	0.4
	Rifiuti speciali pericolosi	TON	1.3
	Sewage	MC	2.6
Naviglio da pesca	Garbage	MC	57.5
	Oil	MC	9.2
	Rifiuti speciali	TON	10
	Rifiuti speciali pericolosi	TON	12.8
	Sewage	MC	15.5

Da tali dati risulta la seguente:

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI

		2011	2012	2013
Garbage	MC	308	353.7	419
Oil	MC	38.3	44	51.5
Rifiuti speciali	TON	10.3	14.9	21.6
Rifiuti speciali pericolosi	TON	59	71.1	87.4
Sewage	MC	33	39.1	46.8

I dati riportati nella superiore tabella sono considerati come valori della produzione media di rifiuti per il porto di Riposto per i prossimi tre anni e assunti come base per la definizione del piano.

8.0 ADEMPIMENTI

8.1 OBBLIGHI DI NOTIFICA

Il Comandante di ogni nave diretta verso il porto di Riposto dovrà adempiere agli obblighi di notifica previsti dall'articolo 6 del Decreto Legislativo n.182/2003, nelle premesse citate, con la compilazione del modulo (**allegato "A"**) da trasmettere all'Autorità Marittima di Riposto con le seguenti modalità:

- almeno 24 ore prima dell'arrivo nel porto di Riposto, se detta destinazione è nota;

- non appena la destinazione del porto di Riposto è nota, qualora conosciuta a meno di 24 ore dall'arrivo;
- prima della partenza dal porto di scalo precedente, se la durata del viaggio è inferiore alle 24 ore.

Le informazioni di cui sopra dovranno essere conservate a bordo almeno fino al successivo porto di scalo e, qualora ne fosse fatta richiesta, messe a disposizione dell'Autorità Marittima locale.

A tali obblighi di notifica non sono tenuti i pescherecci e le unità da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri.

Le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari, che non hanno l'obbligo di conferire i rifiuti prodotti (ex articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 182/2003), forniranno le informazioni di cui sopra solo nel caso in cui intendano effettuare il conferimento.

8.2 TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

Su tutte le navi, per quanto possibile, nei locali frequentati dall'equipaggio e dai passeggeri devono essere collocati idonei avvisi in lingua conosciuta dalle persone presenti a bordo, illustranti il divieto generale di scarica in mare di rifiuti, la disciplina per la raccolta e la ritenzione a bordo degli stessi e le sanzioni previste per i contravventori.

Sulle navi è consentito il trattamento dei rifiuti di bordo al fine di ridurre il volume, mediante compattatore o frantumatore, a condizione che tali impianti siano riconosciuti idonei a tal fine da parte dell'Amministrazione di bandiera o, per le navi italiane dal R.I.Na., e che le operazioni di trattamento non costituiscano potenziale pericolo di scarica, anche accidentale, di rifiuti in mare.

Le navi adibite al trasporto di animali vivi non possono effettuare la scarica in mare di "rifiuti operativi" costituiti dall'insieme di escrezioni organiche, residui di foraggi e mangimi mescolati o non con sostanze usate per la pulizia e/o disinfezione degli spazi riservati al bestiame.

Ai rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano viaggi internazionali ed ai rifiuti sanitari si applicano rispettivamente le disposizioni vigenti in materia (Decr. Min.San. del 22.05.2001 – D.P.R. 25 luglio 2003 n.254, richiamato all'art.227 D.Lgs.152/2006).

Ai fini dello smaltimento dei rifiuti provenienti dagli insediamenti urbani ubicati in ambito portuale dovranno essere utilizzati, secondo le varie tipologie (carta, plastica, vetro, etc), i cassonetti e/o contenitori per la raccolta differenziata dislocati nelle varie zone portuali.

8.3 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI A BORDO

Al fine di attuare correttamente le modalità di raccolta differenziata dei rifiuti, gli stessi dovranno essere preventivamente suddivisi a bordo, indicativamente secondo le seguenti tipologie:

➤ GARBAGE:

- rifiuti di natura organica (rifiuti di cucina e mensa);
- plastica (inclusi cavi sintetici, reti da pesca, sacchi, bottiglie.....);
- metalli (che a loro volta dovranno essere ulteriormente suddivisi: ad es. ferro, alluminio.....);
- carta, materiali cartacei e di fibra vegetale per l'imballaggio;
- vetro;
- rifiuti urbani misti (non differenziabili)
- oli e grassi commestibili.

➤ RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON

➤ RIFIUTI SPECIALI DI NATURA OLEOSA

Per le finalità di cui al presente articolo, il Comando di bordo dovrà provvedere alla predisposizione di idonei contenitori di raccolta accuratamente segnalati per tipologie di rifiuti.

Dall'obbligo da cui al precedente capoverso sono esonerate le unità da pesca e da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri, che devono comunque procedere alla raccolta differenziata dei rifiuti di bordo, opportunamente confezionati e di conferirli

presso gli idonei cassonetti/contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e/o assimilabili, posizionati in prossimità degli approdi o nell'ambito portuale.

8.4 CONFEZIONAMENTO DEI RIFIUTI

I rifiuti alimentari dovranno essere posti in sacchetti sostenuti da idonei contenitori igienici ubicati nei locali dove avviene la produzione dei rifiuti stessi: detti sacchi dovranno essere raccolti all'interno di contenitori a perfetta tenuta, posizionati all'esterno dei locali equipaggio e passeggeri, che dovranno essere frequentemente puliti e disinfettati.

I rifiuti di alimenti - prodotti a bordo di mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri provenienti da Paesi extra-U.E., per essere trasferiti a terra, dovranno essere confezionati in apposito contenitore, anche flessibile di colore diverso da quello utilizzato per i rifiuti urbani. Il contenitore utilizzato dovrà possedere caratteristiche tali da evitare ogni possibile dispersione.

I rifiuti, costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri ed i loro residui sbarcati da mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, provenienti da Paesi U.E., dovranno essere gestiti con le stesse modalità previste per i rifiuti di cui sopra, qualora siano riuniti con questi ultimi.

I rifiuti diversi da quelli alimentari, non classificabili pericolosi, dovranno essere raccolti, secondo le disposizioni in precedenza indicate (raccolta differenziata), all'interno di idonei contenitori, ubicati all'esterno dei locali equipaggio e passeggeri, diversi da quelli destinati alla raccolta di rifiuti alimentari.

I rifiuti classificati pericolosi dovranno essere confezionati conformemente alle disposizioni in materia vigenti sul territorio nazionale e separati da ogni altra tipologia di rifiuto.

8.5 COMPARTIMENTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI

I compartimenti destinati alla raccolta dei rifiuti devono essere a tenuta stagna ed avere caratteristiche tali da poter essere facilmente lavabili, disinfettabili e fra loro raccordabili in modo da evitare la dispersione dei rifiuti in mare o nell'ambiente circostante durante le operazioni di raccolta e trasporto degli stessi.

Per la bonifica dei compartimenti da colaggi o acque di lavaggio e meteoriche, nonché delle sostanze disinfettanti che si raccolgono sul fondo, dovranno essere impegnati sistemi di esaurimento a tal fine dedicati, avendo cura di adottare ogni possibile cautela per evitare sversamenti in mare anche accidentali.

I boccaporti dei compartimenti dovranno essere di altezza sufficiente ad impedire che i rifiuti raccolti possano accidentalmente riversarsi in mare e perfettamente ricoperte, anche con teloni mobili, al fine di evitare che durante la sosta dell'unità all'ormeggio, in attesa del conferimento dei rifiuti, possano svilupparsi esalazioni moleste, proteggendo al contempo i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali.

8.6 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLA NAVE

È fatto obbligo a tutte le navi, prima di lasciare il porto di Riposto, di conferire alla Ditta di cui al successivo punto 8.10 i rifiuti prodotti durante la permanenza.

Eventuale deroga potrà essere concessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto, sentiti a seconda dei casi l'Autorità Sanitaria competente e/o il Chimico del porto, qualora la nave presenti una capacità di stoccaggio sufficiente per i rifiuti già prodotti e accumulati e per quelli stimabili che, in base alla tipologia della nave ed al numero delle persone presenti a bordo, saranno prodotti fino al momento dell'arrivo presso il successivo porto di conferimento. In tal caso verrà rilasciata apposita autorizzazione.

Detta deroga non potrà essere concessa qualora l'Autorità marittima ritenga che nel porto di conferimento previsto non siano disponibili impianti adeguati o nel caso in cui detto porto non sia conosciuto e sussista il rischio che i rifiuti vengano scaricati in mare.

L'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto potrà disporre, all'arrivo della nave in porto, l'immediato conferimento dei rifiuti presenti a bordo, qualora ritenga che la nave non abbia sufficiente capacità di stoccaggio residua, anche in considerazione del tempo di permanenza della nave.

Le operazioni di trasbordo di rifiuti sulle imbarcazioni e/o sui mezzi terrestri adibiti alla raccolta degli stessi devono essere eseguite, da parte del personale di bordo e della/e Ditta/e di cui al successivo punto 8.10, con la massima celerità consentita, fermo restando l'obbligo di adottare ogni possibile cautela a prevenirne la fuoriuscita accidentale in mare e/o sul ciglio banchina.

A tal fine i sacchi contenenti i rifiuti, nell'imminenza delle operazioni di trasbordo, dovranno essere preventivamente concentrati in una idonea zona di bordo in prossimità del punto di sbarco.

Il trasbordo di rifiuti dovrà essere effettuato in ore diurne e, nel caso di ritiro dei rifiuti mediante mezzi nautici, anche con condizioni meteomarine favorevoli. Eventuali deroghe potranno essere, di volta in volta, valutate e concesse, con carattere di eccezionalità, da parte dell'Autorità Marittima locale, mediante il rilascio di apposita autorizzazione.

Ai sensi dell'articolo 7 comma 1 del decreto n°182/2003, le disposizioni dei punti precedenti non si applicano alle navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari, tuttavia le stesse dovranno ottemperare a quanto previsto dal successivo punto 8.7.

8.7 CONFERIMENTO DEI RESIDUI DEL CARICO E RIFIUTI PRODOTTI DALLA NAVE (ACQUE DI SENTINA)

I Comandanti della nave devono conferire le acque di sentina ad un impianto portuale di raccolta, in base alle disposizioni della Convenzione Marpol 73/78.

Le acque di sentina sono in via prioritaria avviati al riciclaggio ed al recupero nel rispetto della normativa vigente.

Gli impianti che ricevono acque di sentina già sottoposte a un trattamento preliminare in impianti autorizzati ai sensi della legislazione vigente, possono accedere alle procedure semplificate di cui al decreto 17 novembre 2005, n.269, fermo restando che le materie prime e i prodotti ottenuti devono possedere le caratteristiche indicate al punto 6.6.4 dell'allegato 3 allo stesso Decreto, come modificato dal comma 3 dell'art. 232 del D. Lgs. 152/2006.

Sono inoltre autorizzati a conferire dette acque presso gli stessi impianti, nonché presso le aziende autorizzate dalle autorità competenti, i mezzi navali portuali di raccolta delle acque di lavaggio e di sentina, nonché i mezzi navali di disinquinamento.

Gli impianti di cui sopra effettuano il recupero degli idrocarburi e delle frazioni oleose con autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999 n.152, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nell'autorizzazione medesima, relativamente al trattamento delle acque reflue industriali.

Fino alla data di entrata in vigore della predetta specifica normativa semplificata sono ritenute idonee, ai fini della quantificazione dei residui del carico conferiti, le registrazioni attualmente in uso.

8.8 CONFERIMENTO DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI PRODOTTI DA UNITÀ DA PESCA E DA DIPORTO

Oli esausti, batterie al piombo esaurite, altri rifiuti piombosi e filtri provenienti da unità da pesca e da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri dovranno essere conferiti all'interno degli appositi contenitori collocati nell'area attrezzata, meglio individuata come "*Isola Ecologica*", realizzata in ambito portuale.

I comandanti/conducenti delle unità di cui al 1° capoverso del presente punto ovvero il personale incaricato della Ditta di cui al punto 8.10, in occasione delle operazioni di conferimento dei rifiuti di cui trattasi, dovranno adottare ogni possibile misura precauzionale al fine di evitare spargimenti e/o dispersioni degli stessi nell'ambito delle aree e degli specchi acquei portuali.

Le ricevute (*documenti di conferimento*) rilasciate dalla Ditta concessionaria a seguito di ogni conferimento dovranno essere conservate tra i documenti di bordo per un periodo di 5 (cinque) anni.

8.9 REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO

Il Comando di bordo di ogni nave, ad esclusione di quelle indicate al precedente punto, è obbligato a registrare tutte le operazioni connesse al ritiro dei rifiuti da parte della Ditta incaricata ed a conservare nell'archivio di bordo la documentazione relativa a dette operazioni al fine di rendere possibili i controlli e le verifiche sull'osservanza e le disposizioni di cui al presente Regolamento.

In tal senso, qualsiasi unità di stazza lorda superiore a 400 Tonn. o che trasporta 15 o più persone deve essere munita del **registro rifiuti (Garbage record book)** e di un relativo **piano di smaltimento (Garbage Management plan)** in ottemperanza al disposto dalla risoluzione MEPC 65 (37) del 14/9/1995.

Il comando della nave dovrà registrare tutte le operazioni connesse al conferimento dei rifiuti, nel registro (Garbage record book) previsto dall'annesso V alla MARPOL 73/78, e conservare nell'archivio di bordo la documentazione comprovante l'effettuazione di dette operazioni.

8.10 DITTA INCARICATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI

Il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico verrà svolto dalla Ditta che risulterà vincitrice della gara ad evidenza pubblica/trattativa privata appositamente indetta.

Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti di bordo comprende:

- a) raccolta differenziata dalle navi dei rifiuti prodotti e dei residui del carico;
- b) gestione e trattamento dei rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri ed i loro residui sbarcati da mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, provenienti dai Paesi extra U.E.;

- c) gestione e trattamento dei rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri ed i loro residui sbarcati da mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, provenienti dai Paesi U.E., qualora siano riuniti con i rifiuti di cui al punto precedente;
- d) gestione di rifiuti speciali pericolosi e non, compresi i prodotti farmaceutici di bordo scaduti;

Per le relative operazioni di recupero/smaltimento la Ditta incaricata del servizio dovrà conferire i rifiuti provenienti da bordo esclusivamente presso gli impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Nelle more dell'espletamento della procedura di selezione ad evidenza pubblica di cui all'art. 4 comma 5 del D. Lgs. 182/03, finalizzata dall'individuazione di un unico prestatore del servizio di raccolta, il conferimento degli stessi deve essere garantito a mezzo Ditte abilitate, iscritte nell'Albo Nazionale delle Imprese che esercitano attività di gestione e smaltimento dei rifiuti (preventivamente contattate in nome e per conto degli armatori dalle Agenzie marittime raccomandatarie delle navi e/o da altri soggetti interessati) e che siano comunque in possesso della prescritta autorizzazione regionale, qualora non sussista l'obbligo d'iscrizione al menzionato albo nazionale.

Prima dell'avvio dell'attività di ritiro, il soggetto interessato dovrà previamente documentare il possesso dei citati requisiti all'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto, in seno alla comunicazione d'inizio attività di cui all'articolo 68 del Codice della Navigazione.

Resta salva la possibilità che ditte specializzate vengano autorizzate ad espletare il servizio di ritiro dei rifiuti dalle unità navali in rada o in banchina, con l'impiego di mezzi nautici a ciò espressamente adibiti, dotati delle prescritte autorizzazioni sanitarie al trasporto dei rifiuti.

8.11 OBBLIGHI PER LA DITTA INCARICATA DEL SERVIZIO

La Ditta concessionaria del servizio è altresì responsabile della gestione dell'Isola Ecologica di cui al precedente punto 8.8; la stessa provvederà alla sua apertura per i conferimenti ed alla successiva chiusura, secondo gli orari stabiliti da apposita ordinanza.

Il ritiro dei rifiuti dalle navi provenienti da località dichiarate “zone infette”- sottoposte ad ordinanza di sanità per una delle malattie infettive previste dal Regolamento di Sanità Internazionale di Ginevra - è condizionato all'ammissione delle stesse alla libera pratica sanitaria.

Al momento del conferimento la Ditta concessionaria del servizio deve compilare, in duplice copia, il documento di conferimento (**Allegato “B”**) e deve provvedere a consegnarlo al soggetto produttore dei rifiuti. Una delle copie deve esser trattenuta dal gestore del servizio ed una deve essere consegnata al soggetto che conferisce; inoltre ciascuna copia dovrà essere datata e firmata congiuntamente dal soggetto che conferisce e dal gestore o dal suo delegato addetto al ricevimento dei rifiuti.

Per la definitiva fase di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non, la ditta concessionaria del servizio dovrà completare il formulario di identificazione (ex art.193 co.1 del Decreto Legislativo n. 152/2006), con l'indicazione di:

- nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- impianto di destinazione;
- data e percorso dell'istradamento;
- nome ed indirizzo del destinatario.

Tale formulario deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal soggetto gestore che assume la detenzione del rifiuto e controfirmato dal trasportatore.

Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al soggetto gestore (detentore) che

assume la detenzione del rifiuto. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

Il formulario non va redatto per le operazioni di trasporto dei rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri.

Il soggetto gestore del servizio portuale di raccolta deve consegnare a chi effettua il conferimento il modulo per la segnalazione dei disservizi e delle inadeguatezze (**Allegato “C”**).

La Ditta di cui al precedente punto 8.10, fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente comprovati, è obbligata ad inviare, all'occorrenza, i mezzi terrestri e/o natanti adibiti al ritiro dei rifiuti sotto bordo alle navi ormeggiate nel porto di Riposto.

8.12 COMUNICAZIONI PER IL CATASTO DEI RIFIUTI E REGISTRI DI CARICO E SCARICO

La Ditta di cui al precedente punto 8.10 è tenuta ad effettuare la comunicazione annuale prevista all'articolo 189 del D. Lgs n. 152/2006, relativa alla quantità ed alle caratteristiche qualitative dei rifiuti di bordo che siano stati recuperati e successivamente smaltiti dalla Ditta stessa.

Per i fini di cui sopra, la Ditta interessata ha l'obbligo di tenuta del registro previsto dall'art. 190 del D. Lgs 152/2006.

8.13 PERSONALE E MEZZI PER LA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI

I mezzi terrestri per la raccolta ed il trasporto di rifiuti di bordo devono risultare conformi alle specifiche prescrizioni stabilite dalla vigente normativa, con caratteristiche tali da impedire il rilascio nell'ambiente dei materiali e delle sostanze trasportate.

I mezzi nautici impiegati per la raccolta ed il trasporto di rifiuti di bordo devono risultare conformi alle specifiche prescrizioni stabilite dalla vigente normativa ed essere abilitati allo svolgimento del relativo servizio, con particolare riferimento al trasporto di rifiuti pericolosi ed all'indicazione della relativa classe. Detti mezzi nautici, così autorizzati, non potranno essere adibiti ad alcun altro tipo di servizio.

Il personale della Ditta concessionaria dovrà essere dotato di equipaggiamento ed attrezzature idonee alla tipologia di rifiuti trattati.

9.0 DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA

9.1 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

I rifiuti prodotti dalle navi sono classificati dalla MARPOL 73/78 rispettivamente in:

- **oil** (Annesso I): rifiuti oleosi, fanghi, slops (acque di lavaggio cisterne, residui dei carichi), residui oleosi di macchina (acque di sentina, morchie etc.);
- **noxious liquid substances** (Annesso II): sostanze liquide nocive trasportate da navi chimichiere comprendenti i residui provenienti dal lavaggio delle cisterne;
- **harmful substances** (Annesso III): sostanze nocive trasportate non alla rinfusa che potrebbero originare residui di carico;
- **sewage** (Annesso IV): acque nere;
- **garbage** (Annesso V), distinti in:
 - plastica;
 - materiale di imballaggio, tessuti;
 - triturati di carta, di stracci, di vetro, di metallo di bottiglie, di terracotta;
 - prodotti cartacei, stracci, metalli, bottiglie, terracotta;
 - rifiuti alimentari;
 - cenere proveniente da inceneritore.

9.2 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

In ossequio a quanto disposto dal D.lgs. 182/2003, si prevede per il porto di Riposto che la gestione dei rifiuti prodotti dalle unità da pesca e da diporto venga affidato, previo espletamento di gara ad evidenza pubblica, a ditta avente i requisiti di legge per l'esercizio di attività di gestione di rifiuti.

Le ditte di cui sopra dovranno possedere i requisiti, ivi compresa l'iscrizione negli speciali albi, previsti dalle vigenti disposizioni normative per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti nonché quelli di cui all'articolo 68 del Codice della Navigazione .

9.3 CODICI RIFIUTI

Codici CER rifiuti GARBAGE (assimilabili agli urbani, alimentari e altri non speciali e non pericolosi):

CER 200101	Carta e cartone
CER 200102	Vetro
CER 200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
CER 200108	Olii e grassi commestibili
CER 200139	Plastica
CER 200140	Metallo
CER 200301	Rifiuti urbani non differenziati

Codici CER rifiuti SPECIALI PERICOLOSI E NON:

CER 150110 *	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
CER 180103 *	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
CER 200131 *	medicinali citotossici e citostatici
CER 200133 *	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
CER 200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

* = rifiuto pericoloso

Non si esclude che possano essere prodotte ulteriori tipologie di rifiuti identificabili tra i codici CER contrassegnati con l'asterisco.

Codici CER rifiuti SPECIALI PERICOLOSI (oil):

CER 070703 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
CER 070704 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
CER 090101 *	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
CER 090103	soluzioni di sviluppo a base di solventi

CER 130401 *	oli di sentina della navigazione interna
CER 130403	altri oli di sentina della navigazione
CER 130506 *	oli prodotti dalla separazione olio/acqua
CER 150202 *	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
CER 150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

Codici CER rifiuti SEWAGE (acque nere):

CER 200304	fanghi delle fosse settiche
------------	-----------------------------

9.4 CARATTERISTICHE DELLE ISOLE ECOLOGICHE

Si prevede che l'isola ecologica si debba comporre di n.1 bidone metallico per la raccolta di oli esausti (1000 lt), n. 1 fusto metallico per la raccolta di filtri olio e n. 1 contenitore in plastica per la raccolta delle batterie esauste.

Nel Porto di Riposto è già presente n. 1 isola ecologica regolamentata dall'Ordinanza n. 24/2001 legittimata all'esercizio.

Contigue alle isole ecologiche si prevedono un servizio di raccolta per i rifiuti costituiti dai filtri olio e dalle latte e fusti sporchi d'olio in aree dedicate al fine di scongiurare l'abbandono incontrollato di tali rifiuti in area portuale.

L'isola ecologica deve essere sempre chiusa ed aperta unicamente dal personale dal gestore del servizio nei giorni e negli orari stabiliti per i conferimenti, in modo che possa essere garantito che nell'isola ecologica vengano raccolti unicamente i rifiuti per i quali è stata predisposta(oli minerali e batterie al piombo esauste). I giorni e gli orari di apertura saranno concertati con l'utenza portuale in modo che rispondano coerentemente alle esigenze della stessa.

È vietato il deposito ed il conferimento di oli usati, filtri olio, lattine sporche d'olio e batterie esauste prodotte dalle unità da diporto e da pesca che scalano o stazionano nel porto in parola, con sistemi diversi dal conferimento presso la precitata isola ecologica o nell'apposito contenitore per l'olio esausto.

All'atto del deposito i citati rifiuti dovranno essere privi di qualsiasi sostanza contaminante che possa compromettere il loro conferimento ai rispettivi consorzi.

Sarà assolutamente vietato lasciare aperta l'area contenente l'isola ecologica e qualsiasi problema relativo al corretto utilizzo e all'integrità di quest'ultima o del contenitore cisterna, dovrà essere segnalato alla ditta delegata dai consorzi COOU e COBAT ed all'Autorità Marittima.

Ai sensi e per gli effetti del D.M. 5 Febbraio 1998 come modificato dal D.M. 186/2006, la zona individuata per la messa in riserva dei rifiuti deve essere dotata di idonea pavimentazione e regimentazione delle acque meteoriche mediante convogliamento in pozzetti a tenuta.

Per quantitativi di olio superiori ai 200 litri, il ritiro è previsto sottobordo all'unità presso la congiungente radice del molo foraneo-molo foraneo, sia per l'impossibilità materiale da parte dell'utente di travasare tali quantitativi raccolti in pesanti fusti nella cisterna all'interno dell'isola ecologica, sia per evitare la saturazione della cisterna stessa che ha una capienza massima di 1000 litri.

A tale scopo le unità con forti quantitativi di olio da conferire, superiore a 200 litri, devono concordare con il gestore il ritiro del rifiuto dandone conoscenza all'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto.

9.5 RESIDUI DEL CARICO

Si intendono residui del carico i rifiuti così come definiti dall'art. 2 let. d) del Decreto Legislativo n. 182/2003 (resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto bordo della dell'unità nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio "slop" e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui; tali resti comprendono eccedenze del carico-scarico e fuoriuscite).

Lo smaltimento dei rifiuti in parola dovrà essere effettuato previa comunicazione al gestore così come dettagliatamente disciplinato in precedenza.

10.0 PRETRATTAMENTO DEI RIFIUTI

10.1 DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI PROCEDIMENTI DI PRETRATTAMENTO EFFETTUATI NELL'AMBITO PORTUALE.

In ragione del limitato numero delle unità che scalano il Porto di Riposto, della ridotta quantità e della particolarità dei rifiuti, non sono previsti procedimenti di pretrattamento dei rifiuti fatta salva l'applicazione delle norme di legge in materia nel caso di unità extracomunitarie .

10.2 PROCEDURE DI SMALTIMENTO

Le modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle unità e dei residui del carico, saranno eseguite, in base alla tipologia degli stessi e alle modalità di conferimento, a cura rispettivamente del gestore o di ditta all'uopo specializzata che rilascerà i documenti di cui al D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii..

Il gestore dovrà impegnarsi formalmente, mediante apposita dichiarazione da presentarsi alla competente Dogana di Riposto, a non destinare ad altro consumo interno gli oli sbarcati, in relazione alla necessità di avviare gli stessi agli impieghi ammessi, compresa la rigenerazione prevista dall'art.12 della legge 1852/62.

Il prelievo dei rifiuti speciali dall'isola ecologica sarà eseguito dal gestore o da ditta specializzata e, comunque, su richiesta dell'Autorità Marittima in caso di necessità.

11.0 INDICATORI DI GESTIONE

11.1 VOLUMI DI TRAFFICO MARITTIMO

Unità da diporto n. 500 (stazionanti e in transito)

Unità da pesca n. 50

11.2 CARICHI DI LAVORO

Valutazione del fabbisogno di impianti portuali di raccolta in relazione alle esigenze delle navi che approdano in via ordinaria e di una idonea distribuzione sull'intero ambito portuale:

R.S.U.: 29 cassonetti in totale

RACCOLTA GENERICA : 19 cassonetti

RACCOLTA DIFFERENZIATA VETRO: 2 cassonetti

RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA: 3 cassonetti

RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA E CARTONI: 2 cassonetti

RACCOLTA DIFFERENZIATA UMIDO: 3 Cassonetti

ACQUE OLEOSE DI BORDO: 10 quintali al giorno

12.0 REGISTRAZIONE

Il gestore (soggetti che provvedono alla raccolta di qualsivoglia tipologia di rifiuti da bordo delle navi ed dei residui del carico), avranno cura di dar corso agli adempimenti stabiliti dall'art. 4 comma 6 del Decreto Legislativo n. 182/2003.

Il soggetto responsabile della gestione dell'isola ecologica di cui al punto 9.4, provvede a redigere il "formulario di identificazione dei rifiuti", il "registro di carico e scarico" ed il "MUD".

12.1 REGISTRO DI CARICO E SCARICO

I Comandanti/capobarca dei pescherecci ed i comandanti/conduuttori delle unità da diporto omologata per un massimo di dodici passeggeri, che abitualmente approdano/stazionano nelle aree portuali di Riposto, sono tenuti ad istituire un registro su cui annotare la quantità di rifiuti prodotti giornalmente a bordo, suddivisi nelle tipologie di appartenenza agli Annessi V della Marpol 73/78 nonché, se dotate di sistemi di raccolta e ritenuta a bordo delle acque di sentina e delle acque grigie e nere, rispettivamente agli Annessi I e IV.

Tale registro, che prima del suo impiego deve essere numerato e vidimato in ogni sua parte a cura dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto, dovrà essere suddiviso in più parti comprendenti le singole tipologie dei rifiuti, nonché, per le unità da pesca, comprendenti anche la parte relativa ai residui del carico. Tutte le annotazioni relative ai rifiuti/residui del carico prodotti, da eseguirsi senza abrasioni o cancellature entro il giorno successivo a quello cui si riferiscono, dovranno essere siglate a cura del capobarca/comandante/conduuttore dell'unità.

All'atto dello scarico dei rifiuti e dei residui del carico, il capobarca/comandante/conduuttore dell'unità annoterà tale operazione nella parte del registro dedicata al conferimento, specificando il luogo di scarico degli stessi, avendo cura, fatta eccezione per i rifiuti di cui all'Annesso V, di conservare a bordo, per almeno 12 mesi, le ricevute rilasciate dagli operatori incaricati del ritiro dei rifiuti/residui del carico.

13.0 INIZIATIVE DI PROMOZIONE ED INFORMAZIONE

L'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto provvede, per il tramite gestori ed operatori del porto e con i rappresentanti delle Autorità locali, ad intraprendere azioni rivolte a promuovere ed a rafforzare il sistema di raccolta e gestione dei rifiuti sul territorio di competenza, nonché ad informare e sensibilizzare gli utenti portuali in ordine alle procedure di raccolta e riciclaggio previste nel presente piano.

14.0 PROCEDURE PER SEGNALAZIONE DI EVENTUALI INADEGUATEZZE

Gli utenti, gestori ed operatori dovranno segnalare tempestivamente, all'Ufficio marittimo di Riposto, eventuali inadeguatezze riferite alle procedure di raccolta e smaltimento previste dal presente piano come da modello allegato al presente piano.

15.0 ANALISI DEI COSTI DI GESTIONE

L'analisi dei Costi di Gestione è effettuata secondo un Piano Economico Finanziario che tiene conto delle seguenti Voci di Costo:

Costi operativi di gestione – CG

I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue:

- 1) Costi di Raccolta e Trasporto rifiuti portuali = CRT
- 2) Costi di Trattamento e Smaltimento rifiuti = CTS
- 3) Altri Costi = AC

I costi operativi di gestione fanno riferimento alle seguenti voci:

- Costi per materie di consumo e merci
- Costi per servizi
- Costi per godimento di beni di terzi (leasing, noleggio attrezzature, etc.)
- Costo del personale
- Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
- Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali
- Altri accantonamenti
- Oneri diversi di gestione

Costi Comuni - CC

In tali costi sono compresi:

- 1) Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC

- 2) Costi Generali di Gestione = CGG. In tali costi vanno ricompensati quelli relativi al personale tecnico, in misura non inferiore al 50% del loro ammontare.
- 3) Costi Comuni Diversi = CCD (Assicurazioni, Vigilanza, Manutenzioni, Riparazioni, Consulenze).

Costi d'uso del Capitale - CK

I costi d'uso del capitale comprendono:

- 1) Ammortamenti (Amm.)
- 2) Accantonamenti (Acc.)
- 3) Remunerazione del capitale investito (R.).

I costi d'uso del capitale sono calcolati come segue:

$$CK_n = Amm_n + Acc_n + R_n$$

La remunerazione del capitale è inizialmente calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione R indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti.

La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base di tre addendi:

$$R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n)$$

dove:

r_n = Tasso di remunerazione del capitale impiegato

KN_{n-1} = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette)

I_n = Investimenti realizzati nell'esercizio di riferimento

F_n = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex-post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati.

16.0 ASPETTI TARIFFARI

L'art. 8 del D. Lgs. n°182/2003 prevede che gli oneri relativi agli impianti ed ai servizi portuali di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi devono essere coperti da tariffa a carico delle navi che approdano nel porto.

Il gestore del servizio deve redigere, entro un mese dalla data di aggiudicazione, un tariffario, che tenga conto del costo annuo previsto per la gestione del servizio.

Ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 182, il suddetto tariffario deve essere approvato dal Capo del Circondario Marittimo di Riposto.

Il tariffario, su richiesta del gestore del servizio, può essere annualmente modificato secondo le procedure di cui sopra.

Il sopra citato tariffario deve comprendere le seguenti distinte tariffe, in ragione del tipo di unità e di rifiuto, composto da:

1. TARIFFA PER RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI, composta, ai sensi dell'allegato IV del D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 182, da:

a. una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferita in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, indipendente dall'effettivo utilizzo degli impianti portuali di raccolta.

Detta quota deve essere differenziata in funzione della categoria, del tipo e della dimensione della nave.

Tale soluzione è sicuramente in linea con gli intendimenti del legislatore comunitario e nazionale, in quanto consente di non penalizzare eccessivamente le navi che hanno "capacità di stoccaggio" adeguate e che non avvalendosi del servizio portuale, sono tenute a corrispondere una quota fissa che si propone venga calcolata attraverso una riduzione in percentuale sulla tariffa standard per tipologia e caratteristica delle navi; tale quota fissa, non inferiore al 35% di copertura dei costi del servizio, risponde pienamente a quel criterio impartito dagli organi comunitari allo scopo di incentivare il ricorso al conferimento con l'indubbio vantaggio di non sovradimensionare l'alea d'impresa del soggetto gestore in funzione del numero delle navi ammesse al regime di deroga.

b. da una quota correlata al quantitativo ed al tipo di rifiuti prodotti ed effettivamente conferiti dalla nave agli impianti portuali di raccolta, commisurata in modo da coprire la parte dei costi non coperta dalla quota fissa.

- 2. TARIFFA PER RESIDUI DEL CARICO**, per il conferimento dei residui del carico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 182, posta a carico esclusivamente delle navi che utilizzano gli impianti ed i servizi di raccolta, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 182.
- 3. TARIFFA FORFETTARIA**, in sostituzione delle tariffe di cui ai punti 1 e 2, non correlata alla quantità di rifiuti conferiti, per le unità da pesca e da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 182, ed in deroga alle disposizioni di cui all'allegato IV dello stesso D.Lgs.

17.0 INFORMAZIONI AGLI UTENTI

Al fine di ridurre i rischi di inquinamenti dovuti allo scarico in mare di rifiuti e per favorire le forme corrette di raccolta e gestione dei rifiuti in conformità alla vigente normativa ed alle previsioni del presente piano, l'Autorità Marittima fornirà ai comandanti delle navi, al gestore dell'impianto portuale di raccolta ed agli altri utenti del porto un documento informativo contenente:

- cenni sulla vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti e breve descrizione dell'organizzazione della gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;
- un accenno sulla fondamentale importanza del corretto conferimento dei rifiuti prodotti e dei residui del carico;
- l'ubicazione degli impianti portuali di raccolta e dei servizi di raccolta, con relativa planimetria;
- l'elenco dei gestori delle attività di raccolta e di gestione dei rifiuti;
- l'elenco dei punti di contatto, degli operatori e dei servizi offerti;
- la descrizione delle procedure per il conferimento;
- la descrizione delle tariffe e del sistema di tariffazione;
- le procedure per la segnalazione delle inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta.

18.0 FORMULARI

Secondo le disposizioni generali vigenti, per tutte le operazioni di trasporto dei rifiuti *garbage* (rifiuti urbani ed assimilati non pericolosi), sia per quel che riguarda il trasferimento dalla nave al gestore, e sia per quel che riguarda il trasferimento nel centro finale di recupero o smaltimento, non va redatto alcun *formulario – F.I.R.*. In ogni caso è prevista una ricevuta identificativa da parte del gestore, anche a mezzo di buono di prestazione, come il modello di cui **all'allegato B**.

Per tutti i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, il *formulario* va sempre redatto dal gestore, che assumerà la detenzione del rifiuto, ad eccezione di quando i carichi vengono movimentati nell'area portuale (es. il C.te di un'unità che porta l'olio esausto al gestore). In tutti gli altri casi il FIR va redatto da parte del soggetto gestore che assume la detenzione del rifiuto.

19.0 CONSULTAZIONI PERMANENTI

Al fine di migliorare il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti provenienti dalle navi e dei residui del carico nel Porto di Riposto, è costituita una consultazione permanente presieduta dal Comandante del Porto e composta da:

- Gestore dell'impianto di raccolta e gestione rifiuti;
- Agenti marittimi e Raccomandari operanti nel Porto di Riposto;
- Titolari delle concessioni demaniali per l'ormeggio di unità da diporto;
- Un rappresentante del cetο peschereccio, il cui nominativo dovrà essere comunicato all'Autorità Marittima (Sezione Tecnica dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto) una volta eletto ed in occasione di ogni variazione.

La consultazione si riunisce in via ordinaria semestralmente, nei mesi di giugno e di dicembre di ogni anno.

La consultazione potrà, inoltre, essere convocata dall'Autorità Marittima ogniqualvolta ritenuto opportuno, ovvero su specifiche e motivate richieste avanzate per iscritto da parte dei componenti.

20.0 CONTROLLI ED ISPEZIONI

Al fine di verificare la corretta osservanza delle disposizioni di cui al presente piano, il personale preposto ai relativi controlli potrà procedere in qualsiasi momento ad ispezioni a bordo ovvero ai mezzi nautici e/o terrestri impiegati per le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti, nonché presso gli impianti di smaltimento degli stessi.

Per le finalità di cui al punto precedente i responsabili ed il personale della Ditta incaricata ovvero che gestiscono impianti per lo smaltimento di rifiuti, dovranno consentire incondizionatamente l'accesso alle unità, locali, mezzi, impianti ed aree interessate ai controlli, nonché provvedere all'esibizione della documentazione relativa alle operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti ed agli adempimenti di cui ai precedenti punti 8.9 e 8.10, offrendo la massima assistenza nel corso dei relativi accertamenti.

Analoghe ispezioni potranno essere effettuate a bordo delle unità di cui al precedente punto 2.0, ormeggiate presso il porto di Riposto.

Sono fatti salvi i controlli e le ispezioni che il competente Ufficio di Sanità Marittima, nell'ambito delle proprie esclusive competenze istituzionali, riterrà di dover attuare, fermo restando al riguardo l'obbligo per le unità ed i soggetti di cui al precedente punto 2.0, di ottemperare ai provvedimenti emanati e/o prescrizioni disposte dalla citata Autorità Sanitaria.

*f.to IL RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO
IL COMANDANTE PRO-TEMPORE
T.V. (CP) Mario Orazio PENNISI*

Allegato "A" MODULO INFORMAZIONI DA NOTIFICARE PRIMA DELL'ENTRATA IN PORTO <i>INFORMATION FORM TO BE NOTIFIED BEFORE ENTERING IN THE PORT OF CALL</i> Alleg.III - Art.6- D.Lgs.182/2003		
Nome del porto di destinazione: <i>Name of the destination port</i>	Paese: <i>Country:</i>	
Nome della nave: <i>Ship's name</i>	Bandiera: <i>Flag:</i>	
Nominativo internazionale: <i>International call sign</i>	Numero di identificazione IMO: <i>IMO Number:</i>	
Ora e data presunta di arrivo: <i>Estimated time and date of arrival (ETA):</i>	Ora e data presunta di partenza: <i>Estimated time and date of departure (ETD):</i>	
Porto di provenienza: <i>Coming from (Origin port)</i>	Porto di prossima destinazione: <i>Port of next destination:</i>	
Nome porto e data in cui è stato effettuato l'ultimo conferimento dei rifiuti <i>Port name and date of the last garbage/waste discharge</i>	Porto: <i>Port</i>	Data: <i>Date</i>

Tipo e quantità di rifiuti che si intendono conferire al porto <i>Type and garbage /waste quantity we intend to discharge to the port</i>					
☐ Tutti <i>All</i>		☐ Quota parte <i>Partial</i>		☐ Nessuno <i>No discharge</i>	
Informazioni dettagliate sui rifiuti da conferire, sui rifiuti trattenuti a bordo e sulla capacità di stoccaggio di bordo <i>Detailed information on the intended garbage/waste discharge, on quantity stored on board, on on-board storage capacity</i>					
Tipo <i>Type</i>	Quantità da conferire (m³) <i>Quantity to be discharged</i>	Capacità massima di stoccaggio di bordo dedicate (m³) <i>Maximum on-board storage capacity</i>	Quantitativo di rifiuti trattenuto a bordo alla partenza dal presente porto di notifica (m³) <i>Quantity we intend to detain on-board after delivery from the port</i>	Porto in cui saranno conferiti i restanti rifiuti <i>Port in which quantity detained on board will be discharged</i>	Quantitativo di rifiuti che sarà prodotto tra il porto di notifica ed il successivo scalo (m³) <i>Quantity that will be produced between the actual port of notification and the following call</i>

Rifiuti oleosi <i>Oily waste</i>					
Fanghi <i>Deep muds</i>					
Acque di sentina <i>Bilge water</i>					
Altri (specificare) <i>Other (specify)</i>					

Rifiuti <i>Garbage waste</i>					
Rifiuti alimentari <i>Food waste</i>					
Rifiuti alimentari di cui al D.M. 22.05.2001 <i>Food waste</i>					
Rifiuti sanitari <i>Sanitary Garbage</i>					
Plastica <i>Plastic</i>					
Altro (specificare) <i>Other (specify)</i>					
Rifiuti associati al carico* (specific.) <i>Waste associated to the cargo (spec.)</i>					
Residui del carico(1) (specif.) <i>Cargo residual waste(1) (specify)</i>					

(1) Può trattarsi di stime/*May be an estimation*

*Contrassegnare la casella appropriata/*Please mark proper space*

Note/Remarks:

- tali informazioni possono essere usate per i controlli degli Stati di approdo e per gli altri scopi connessi con le ispezioni.
- il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, salvo nel caso previsto all'art.6, comma 3.

Io sottoscritto _____ dichiaro che le suddette informazioni sono corrette e che a bordo vi è una capacità dedicata sufficiente per stoccare tutti i rifiuti prodotti tra il momento della notifica ed il successivo porto in cui saranno conferiti i rifiuti.

I the undersigne _____ state that above informations are correct and that on board there is a sufficient dedicated storage for the residues/garbags produced effective from the notification to the next calling port where the same will be disposed ashore.

Data/*Date*

Ora/*Time*

IL COMANDANTE/*THE MASTER*

DOCUMENTO di CONFERIMENTO

Non obbligatorio per i pescherecci e alle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di 12 passeggeri. Le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari, che, ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.gs 24 giugno 2003, n°182, non hanno l'obbligo di conferire i rifiuti prodotti dalla nave prima di lasciare ciascuno dei porti di approdo, forniscono le informazioni di cui al presente documento di conferimento in forma cumulativa all'Autorità marittima del porto di scalo presso il quale conferiscono i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico (art. 6 comma 4 D.lgs. 24 giugno 2003, n°182).

PRODUTTORE DEI RIFIUTI			
Nome della nave		Bandiera	
Ufficio d'iscrizione		Numero di matricola	
Nominativo internazionale		Numero IMO	
TSN		TSL	
Armatore			
Indirizzo			
Proprietario			
Indirizzo			

Tipologia rifiuto			
Quantità			
Data/ora conferimento			

Firma del produttore

Firma del gestore

Riposto, _____

SEGNALAZIONE DI INADEGUATEZZA DEGLI IMPIANTI PORTUALI

AL COMANDANTE DEL PORTO DI RIPOSTO

Lungomare E. Pantano, 1

Tel./fax 095/931862 - 0957795033

E-mail: ucriposto@mit.gov.it

Il sottoscritto _____ comandante
della nave (tipo/nome) _____ IMO
n° _____ bandiera _____ in sosta dal _____ nel porto di
_____ segnala la seguente inadeguatezza del servizio portuale di
raccolta dei rifiuti: (*barrare la casella che interessa*)
In data _____

- ☐ La raccolta dei rifiuti non è stata effettuata.
- ☐ Il servizio di raccolta dei rifiuti non era raggiungibile con nessun mezzo di comunicazione.
- ☐ Il servizio di ritiro dei rifiuti sebbene chiamato non ha provveduto a ritirare i rifiuti da consegnare.
- ☐ Il prezzo per il servizio espletato è stato differente a quanto previsto in quanto

- ☐ Non è stato possibile consegnare i seguenti rifiuti

- ☐ Altro (specificare) _____

Riposto, _____

Timbro e firma
